



# COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza Sindacale  
n. 9 del 28/04/2025

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO NELL'AREA IN CUI SI SVOLGE LA MANIFESTAZIONE ASPETTANDO SANT'EFISIO E AREE LIMITROFE - NEI GIORNI 1 E 4 MAGGIO 2025.

**PREMESSO che**, nelle giornate del 1 e 4 Maggio 2025, come da tradizione, si svolgeranno i festeggiamenti in onore di Sant'Efisio Martire, per la 369<sup>a</sup> Edizione;

**DATO ATTO che**, tutta la manifestazione avrà come unica area dedicata all'evento il viale Sant'EFISIO Martire in località, La Maddalena Spiaggia;

**ACQUISITA** la Deliberazione della Giunta Comunale n°65 del 16/04/2024, con la quale l'Amministrazione Comunale approva il programma della Manifestazione per il Comune di Capoterra denominata "Aspettando S. Efisio III<sup>a</sup> Edizione 2025;

**CONSIDERATO che** durante la manifestazione pubblica, si rende necessario limitare l'utilizzo, di bottiglie e/o contenitori di vetro, il cui uso potrebbe costituire elemento di pericolo per la pubblica sicurezza, in quanto il vetro potrebbe essere utilizzato per ledere o danneggiare;

**RITENUTO** opportuno provvedere, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni a cose e persone ed inoltre col fine di voler tutelare il decoro urbano;

**RITENUTO** di dover disciplinare la manifestazione pubblica affinché questa si svolga in modo ordinato e civile introducendo il divieto di somministrare e vendere le bevande in contenitori di vetro al di fuori dei locali;

**VISTI:**

- l'art.8 lett. B del decreto-legge del 20 febbraio 2017, n.14 convertito con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017 n.48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- l'art.9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 e s.m.i. "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";
- l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 5 agosto 2008 che definisce gli ambiti d'intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;
- l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come modificato dall'art. 8 comma 1, lett. A del decreto legge n. 14 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 48/2017 che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili urgenti in materia di decoro e vivibilità urbana;
- il Decreto Legge 507/99 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio";
- l'art.7 bis del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;



- le nuove regole del Ministero dell'Interno per le pubbliche manifestazioni emanate a seguito dei fatti di Torino.

### **ORDINA**

- In data 1 Maggio 2025 dalle ore 08:00 fino alle ore 01:00 del giorno 2 Maggio 2025;

- In data 4 Maggio 2025 dalle ore 08:00 del fino alla fine dell'evento;

Il divieto di vendita in bottiglia e in contenitori di vetro, compresa la vendita mediante distributori automatici, la somministrazione, il consumo di bevande, sarà vietato al di fuori dei locali e nelle aree a servizio, lungo tutta l'area della Maddalena spiaggia e del viale Sant'Ef시오 Martire luogo ove si svolgerà la manifestazione pubblica;

Gli operatori commerciali e i pubblici esercizi dovranno somministrare le bevande in appositi contenitori di carta o plastica.

Tale norma è rivolta sia agli operatori commerciali in forma itinerante sia agli operatori commerciali che operano in forma fissa, per questi ultimi la limitazione inerente il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro è da intendersi nelle aree poste all'esterno del locale, quali ad esempio i Dehors.

Il divieto di utilizzo del vetro è da applicare nell'intera area della manifestazione pubblica, in tutti i locali e nei confronti di tutti gli operatori commerciali in essa presenti, posti all'interno dell'area definita dal Piano Safety and Security "zona gialla" e fino a 200 m..

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art.7 bis, comma 1 bis del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, e s.m.i., da euro 25,00 ad euro 500,00.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art.650 C.P., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 C.P.

### **DISPONE**

Gli organizzatori dell'evento sono incaricati di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica. Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente; venga trasmessa per conoscenza alla Prefettura nonché per quanto di competenza:

- agli organizzatori della manifestazione "Aspettando Sant'Ef시오" e agli operatori commerciali autorizzati

### **AVVISA**

Che avverso alla presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Il presente provvedimento è trasmesso per conoscenza:



COMUNE DI CAPOTERRA

---

- alla stazione dei Carabinieri Capoterra
- settore Tecnologico sede
- alla ditta Teknoservice Capoterra

Dalla Residenza Municipale, li 28/04/2025

IL SINDACO  
*Dott. Beniamino Garau*